

News – in primo piano

18 mar. 18

Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 19 del 2 febbraio 2018

BILANCIO CONSOLIDATO

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere in merito all'inclusione di una Società nel "Gruppo Amministrazione pubblica" e nel perimetro del consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato 2017. La Sezione rileva che, dalla lettura coordinata degli artt. 11-bis e seguenti del Dlgs. n. 118/11 e dell'Allegato n. 4/4 del medesimo Dlgs. n. 118/11, si ricava che il "Gruppo Amministrazione pubblica", nell'ordine, Organismi strumentali (in quanto dotati di autonomia contabile, ma privi di autonoma personalità giuridica rispetto all'amministrazione pubblica), Enti strumentali (in quanto dotati di autonoma personalità giuridica), sia controllati che partecipati, ed infine, Società, sia controllate che partecipate. Quanto a queste ultime, in base al punto 3.2. dell'Allegato n. 4/4, rientrano nel "Gruppo Amministrazione pubblica" tutte le partecipazioni detenute dalla Regione o dall'Ente Locale, a prescindere dalla consistenza di tale partecipazione, nel caso in cui la Società partecipata sia una Società a partecipazione pubblica totalitaria che risulti affidataria diretta di un servizio pubblico locale.